

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ALLEGATO 2 al Verbale della seduta del Consiglio direttivo del 27 Febbraio 2012

## REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI PASSIVE E LE INSERZIONI

### *Parte prima – Finalità*

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, conformemente alle vigenti norme di legge, le sponsorizzazioni e le inserzioni di privati, in progetti e attività promosse dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.
2. Tali sponsorizzazioni e le inserzioni devono essere effettuate unicamente in conformità ai fini istituzionali dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena così come esplicitate nella Legge, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente.
3. Sono in ogni caso esclusi come controparte dei contratti di sponsorizzazione e come oggetto delle inserzioni stipulati con l'Ente i soggetti, privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena o che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

### *Parte prima – Sponsorizzazioni passive*

#### **Art. 2 – Il contratto di sponsorizzazione**

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con cui un soggetto privato si obbliga a versare all'Ente un importo predeterminato oppure a mettere a disposizione propri mezzi e/o strutture nell'ambito di iniziative istituzionali promosse e/o gestite dall'Ente e comunque rivolte al pubblico.
2. L'Ente si impegna a diffondere il proprio logo con il marchio del soggetto che offre la propria sponsorizzazione nell'ambito dell'iniziativa sponsorizzata.
3. Il contratto di sponsorizzazione persegue l'obiettivo di far associare le iniziative sponsorizzate un beneficio d'immagine per l'Ente e per il soggetto sponsorizzante.

#### **Art. 3 – Approvazione delle iniziative**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 e seguenti, le iniziative, le attività e/o gli eventi oggetto di sponsorizzazione, devono essere preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva dell'Ente, nell'ambito di una dettagliata proposta all'interno della quale siano chiaramente indicate le caratteristiche del proponente, l'oggetto della sponsorizzazione, le attività dell'Ente



che possono essere finanziate attraverso l'operazione di sponsorizzazione e il beneficio economico per l'Ente.

2. Il Direttore può predisporre un apposito programma, che può essere semestrale o annuale, che si articola in progetti di sponsorizzazione dove vengono indicati l'oggetto della sponsorizzazione, gli obblighi dello sponsor e le modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione. Con l'approvazione del programma la Giunta Esecutiva autorizza il Direttore all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti.
3. La Giunta Esecutiva, può approvare, su proposta del Direttore, progetti di sponsorizzazione anche al di fuori del programma di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 - Contenuti contrattuali**

1. La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto viene regolata mediante apposito contratto.
2. Gli elementi essenziali del contratto di sponsorizzazione sono i seguenti:
  - generalità complete del soggetto che eroga il contributo a titolo di sponsorizzazione;
  - attività o iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
  - descrizione completa della modalità in cui avviene la sponsorizzazione con particolare riferimento all'erogazione di contributi finanziari o sotto forma di beni e servizi;
  - la durata del contratto e l'eventuale sua rinnovabilità;
  - il corrispettivo pattuito;
  - le eventuali garanzie richieste;
  - le responsabilità a carico delle parti;
  - le possibili cause di risoluzione del contratto;
  - l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
  - l'onere delle spese di bollo e di registrazione.

#### **Art. 5 - Recesso**

1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione con indicazione delle specifiche modalità in cui essa debba avvenire. E' escluso il rinnovo tacito dei contratti di sponsorizzazione.
2. Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danni all'immagine dell'Ente Parco o tali da non permettere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 6 - Inadempienze**

Il mancato o solo parziale pagamento del contributo pattuito a titolo di sponsorizzazione sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

#### **Art. 8 - Regolazione dei possibili conflitti di interesse**

1. L'Ente Parco non può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti con cui sussistano contrasti di interesse tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsorizzatore o il particolare segno distintivo e/o logo dal medesimo utilizzato nell'ambito della sponsorizzazione.
2. Gli elementi ingeneranti conflitti di interesse possono rappresentare causa di esclusione di proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di risoluzione di contratto.
3. L'Ente Parco e il soggetto sponsorizzatore definiscono nel contratto procedure per la risoluzione di eventuali conflitti verificabili nel rapporto di sponsorizzazione.

#### **Art. 9 – Affidamento delle sponsorizzazioni**

1. Nell'ambito delle attività programmate la scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale prevista in relazione agli importi oggetto di sponsorizzazione.
2. E' facoltà dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel settore.

#### **Art. 10 – Esplicitazione dell'esclusiva**

1. L'Ente Parco può definire le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva qualora ritenga tale opzione utile al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

#### **Art. 11 – Stipulazione del contratto di sponsorizzazione**

Il contratto di sponsorizzazione viene stipulato dal Direttore dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni del presente Regolamento previ gli adempimenti dell'art.3.

#### *Parte terza – Inserzioni*

#### **Art. 12 – Definizione di inserzione**

1. È definita inserzione quella particolare forma di sponsorizzazione nella quale l'Ente Parco, dietro riscossione di un corrispettivo, concede a un soggetto esterno uno spazio all'interno dei propri supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati per includere le inserzioni: supporti di comunicazione cartacea e digitale, gadget, cartellonistica e simili.

#### **Art. 13 – Controllo e esclusioni**

1. Le proposte di inserzione sono raccolte e valutate dal Direttore, il quale individua opportune modalità di controllo dei contenuti oggetto delle inserzioni, che devono essere sottoposta al visto finale della Giunta Esecutiva per una valutazione circa la compatibilità tra le finalità dell'inserzione e/o dell'inserzionista e quelle dell'Ente Parco.
2. Sono in ogni caso escluse le inserzioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale;
3. L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare le inserzioni qualora:
  - a) l'Ente Parco ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica dell'Ente e quella dell'inserzionista e/o dell'inserzione;
  - b) l'Ente Parco ravvisi nell'inserzione e/o nell'inserzionista un possibile pregiudizio e/o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative o attività, e/o incompatibilità con le proprie finalità istitutive;
  - c) reputi inaccettabile l'inserzione e/o l'inserzionista per motivi di pubblico interesse e/o per carenza di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni competenti, incluso l'Ente Parco.

#### **Art. 14 – Gestione delle inserzioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli del presente Regolamento in tema di sponsorizzazioni, al fine di semplificare e agevolare l'azione amministrativa l'Ente Parco, per iniziativa del Direttore, può concedere ad uno o più soggetti esterni, nel rispetto dei principi dell'art. 30 ("Concessione di servizi") del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modificazioni e integrazioni, il servizio di gestione delle inserzioni; a titolo di corrispettivo, il concessionario corrisponde all'Ente Parco una percentuale dei proventi. Gli indirizzi in materia saranno forniti dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.
2. La concessione, per la quale è da escludersi il rinnovo tacito, ha durata non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. È pertanto fatto divieto al

concessionario di concludere contratti con soggetti terzi che abbiano durata superiore a quella della concessione stessa.

3. L'Ente Parco può definire il rapporto di concessione secondo rapporti in esclusiva.

*Parte quarta - Disposizioni conclusive*

**Art. 15 - Norme comuni**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per quanto applicabili.

**Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica in deroga ad eventuali altri strumenti regolamentari adottati dall'Ente Parco disciplinanti l'uso del logo e della denominazione.
2. In sede di prima applicazione, ed esclusivamente per l'anno in corso, le iniziative potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta Esecutiva.